

**Mascolinità tossica e protezione internazionale /
Toxic masculinity and international protection**

Leoluca Armigero

Università degli Studi di Bari, Italia

Luigi Pannarale

Università degli Studi di Bari, Italia

Abstract

This article critically analyses the relationship between toxic masculinity, both in refugees and local authorities' imaginary, as a way to behave in order to look or not to look like a gay man. Even the policy makers seem to solve the problem of a sexual orientation objectivity by watching how far is an individual experience from the strictly-binary gender expectations and performativity that societies have chosen for that person. Refugees have to play a lifetime long role not to let people around them down: their bodies and habits are forced into stereotypes; the lack of representation will not help them find a liberation

through the world. The comparison between two different cultures will reveal it is just one culture, facing herself after decades.

Keywords: toxic masculinity, international protection, gender stereotypes.

1. Introduzione¹

Questo articolo si pone l'obiettivo di evidenziare come la ricerca di parametri oggettivi per individuare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di coloro che richiedono protezione internazionale per motivi legati a tali aspetti della loro personalità, possa indurre le commissioni territoriali preposte a tale compito ad utilizzare una concezione stereotipata di *maschile* e di *femminile* per valutare se e in che misura i richiedenti asilo se ne discostino. In assenza di una specifica formazione dei componenti di tali commissioni, spesso l'omosessualità continua ad essere considerata una forma di devianza rispetto ai modelli "normali" di mascolinità e di femminilità, anziché come una "variante naturale del comportamento umano"², e viene inquadrata entro i margini di una cornice culturale fortemente binaria, con riferimento al genere, ed eteronormata: si muove, cioè, dalla naturalizzazione dei ruoli di genere e dall'idea che ai generi, inderogabilmente maschile e femminile, corrispondano un orientamento eterosessuale o, quanto meno, una serie di comportamenti, di preferenze, di atteggiamenti, di pulsioni univocamente legati al sesso di appartenenza.

Quando parliamo di *toxic masculinity* intendiamo fare riferimento ad un aspetto specifico di tale tendenza, che può essere ravvisata in qualsiasi atteggiamento, in cui si riscontri un'enfaticizzazione della performatività (Ginocchietti 2012) richiesta al maschile: un modo di parlare o di comportarsi che porti con sé l'idea di superiorità e di predominio,

¹ Questa pubblicazione rientra nel progetto PRIN 2017 "The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are by law". Il par. 2 è stato scritto da Luigi Pannarale; l'introduzione e i restanti paragrafi da Leoluca Armigero.

² Così l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definiva l'omosessualità il 17 maggio 1990, all'indomani della rimozione della stessa dall'elenco delle malattie mentali.

sia culturale che sessuale, degli uomini eterosessuali cisgender sulle donne e/o sulle soggettività femminilizzate.

Secondo Carol Harrington (2020) l'espressione è tornata in auge solo di recente: a partire dal 2016, un numero crescente di media e di studi accademici l'hanno mutuata dalla pedagogia per utilizzarla con riferimento agli uomini pubblici che abitualmente ricorrono ad un linguaggio misogino e/o omofobico. Le origini di questa definizione, tuttavia, vanno rintracciate negli anni Ottanta del secolo scorso; quando il docente di psicologia Shepherd Bliss (1987) coniò il termine, egli intendeva riferirsi al movimento mitopoietico americano (*mythopoetic men's movement*)³ e alla sua polemica contro quel modo di intendere la mascolinità: *deep masculinity* alludeva ad un'originaria spiritualità maschile che era stata progressivamente inquinata, per così dire, dalla modernità. Il poeta americano Robert Bly (1990), infatti, fondatore del movimento, muoveva dal presupposto che l'avvento delle moderne società industriali avesse radicalmente modificato il ruolo degli uomini, tagliandoli fuori dalla vita familiare in favore di quella lavorativa nelle fabbriche. L'assenza dei padri nella crescita dei figli maschi avrebbe generato in questi ultimi immagini culturali irrealistiche (Pittman 1993) e la scarsità dei momenti di affetto li avrebbe lasciati sforniti di un'idea maschile che non fosse quella basata sugli stereotipi, creando così un circolo vizioso.

Con il tempo, la *toxic masculinity* è arrivata a ricomprendere tutte quelle circostanze in cui il genere maschile afferma se stesso rimarcando con disprezzo la distanza da ciò che non coincide, magari per via dell'orientamento sessuale, con lo stereotipo cui è associato, in una gerarchia che colloca gli uomini gay su un piano di inferiorità rispetto a quelli eterosessuali (Connell 1992). Così l'espressione di genere, che è altro dall'orientamento sessuale o dal sesso biologico, è stata codificata nel corso dei decenni attraverso la suddivisione del lavoro, ma anche attraverso le rappresentazioni cinematografiche, nonostante che, nella complessità del reale, essa possa essere declinata in maniera assai variegata, risentendo di numerosi fattori ambientali, storici, geografici, ma anche personali.

³ Processo culturale che portò numerosi gruppi di uomini ad allontanarsi dagli spazi urbani per partecipare a veri e propri seminari, a stretto contatto con la natura; le attività di mutuo aiuto psicologico, ispirate alla filosofia di Carl Gustav Jung e all'archetipo del *puer aeternus*, e uno stare insieme che escludesse ogni presenza femminile erano finalizzate alla riscoperta della *deep masculinity*.

La necessità di assecondare il genere come “una stilizzata ripetizione di atti che hanno luogo in uno spazio pubblico, un’imitazione senza origine” (Butler 1999, 191), senza alcuna possibilità di contraddire quel paradigma, deriva, almeno per chi proviene dai paesi in cui l’omosessualità costituisce reato o grave causa di esclusione sociale, dal fondato timore di subire violenza da parte della propria comunità. Il riferimento ad uno spazio pubblico pone in rilievo la preminenza che la manifestazione esteriore di segni che afferiscono alla dicotomia maschile/femminile ha rispetto al sentire interiore cui, spesso erroneamente, sono associati. Così, l’espressione ‘sei gay’ per esempio allude ad un uomo che non risponde all’idea tossica di mascolinità, prima ancora che ad un uomo che fa sesso con altri uomini⁴; un uomo, a sua volta, potrebbe essere giudicato omosessuale sulla base dei rapporti sociali che intrattiene, ma potrebbe ben darsi che quei rapporti siano di natura esclusivamente lavorativa (come avviene per alcuni ragazzi dediti alla prostituzione) e che il suo orientamento sia invece eterosessuale.

Ad ogni modo, la Convenzione di Ginevra non tollera una tale compressione della propria sfera personale e riconosce quel fondato timore di vivere liberamente la propria sessualità come requisito per cercare conforto e pieno rispetto dei diritti fondamentali in uno dei paesi firmatari della stessa. D’altra parte, chi avanza richiesta di protezione internazionale per orientamento sessuale si misurerà con i convincimenti personali di quanti operano nelle commissioni territoriali preposte, spesso condizionati dagli stereotipi dominanti; sarà, dunque, necessario decostruire quegli stereotipi, comprenderne l’origine e rinunciare all’idea che esista necessariamente una corrispondenza fra genere, orientamento sessuale ed espressione di genere, se si vuole sottrarre l’accettazione o il rigetto della richiesta di protezione internazionale ai vizi cui un’idea tossica di mascolinità potrebbe condurre.

Per questa ragione, l’orientamento sessuale andrebbe accertato in linea di principio basandosi sull’autoidentificazione e le autorità chiamate a certificarne la veridicità non

⁴ Il riferimento è ad una famosa lezione del sociologo americano Michael Scott Kimmel dal titolo “*Mars and Venus or planet Earth? Women and men in a new millennium*”, tenuta il 25 febbraio 2015, presso il College of arts and humanities, The Harriet Tubman department of women, gender, and sexuality studies, che è possibile ascoltare all’indirizzo internet: <https://genderpressing.wordpress.com/2015/01/14/michael-kimmel-mars-venus-or-planet-earth-women-and-men-in-a-new-millennium/> (consultato il 5 ottobre 2021).

dovrebbero ricercare quest'ultima in un riscontro medico (che sarebbe patologizzante in quanto tale e comunque orientato alla ricerca di un'improbabile obbiettività) o in requisiti oggettivi, ma nella "complessificazione" delle differenze, al riparo dagli stereotipi normativi (Marella 2017). Altrimenti si corre il rischio di un esito paradossale, perché sia le commissioni territoriali che il richiedente saranno tentati o costretti a fare ricorso agli stereotipi di genere per convalidare o confutare la fondatezza della domanda di asilo: il richiedente sarà indotto a mostrarsi non come è, ma come si aspetta che gli altri se lo rappresentino, per evitare di essere travolto da quegli stereotipi con il rigetto della propria domanda.

2. La difficile prova

È stimato in circa 10.000 il numero dei richiedenti asilo, che ogni anno fuggono da paesi, in cui si verificano comportamenti persecutori basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e che presentano domanda di protezione internazionale in Europa (Jansen e Spijkerboer 2011).

Quasi certamente, tuttavia, si tratta di una stima al ribasso, dal momento che l'Agenzia europea per i diritti fondamentali denuncia l'assenza di numeri ufficiali e molti dei richiedenti protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere tendono a nascondere la propria identità al di fuori della commissione territoriale o addirittura preferiscono giustificare con motivi differenti la propria richiesta di asilo (Liboni 2018b).

Oscuro purtroppo rimane il numero specifico riguardante l'Italia, poiché il nostro paese condivide con molti altri paesi dell'Unione la scelta di non raccogliere dati sui motivi della richiesta di protezione internazionale (Liboni 2018a), al fine di non violare la dignità della persona e il suo diritto alla riservatezza. Quando la richiesta di asilo è legata all'orientamento sessuale di una persona, tale scelta appare ancora più condivisibile, dal momento che detto orientamento non è facilmente individuabile con parametri oggettivi e la sua prova è sempre quanto mai problematica.

Tra l'esigenza degli stati di poter contare su una ragionevole certezza circa l'effettiva condizione di omosessuale del richiedente (art. 4 dir. 2004/83/CE), per evitare di conce-

dere protezione in modo indiscriminato sulla base soltanto delle dichiarazioni dell'interessato e il diritto del richiedente asilo a non essere sottoposto a indagini che possano risultare lesive della sua dignità e della sua vita privata o familiare (artt. 1 e 7 della Carta europea dei diritti fondamentali) è difficile trovare un ragionevole punto di equilibrio (Jansen e Spijkerboer 2011, 45).

La sottoposizione a test (peraltro spesso di dubbia efficacia) ovvero la prova di aver compiuto atti sessuali con altra persona dello stesso sesso appaiono incompatibili con la tutela dei diritti summenzionati, oltre che legati ad una concezione stereotipata della condizione di omosessuale.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (grande sezione)⁵, chiamata a pronunciarsi su questo problema, in una sentenza del 2 dicembre 2014, ha avuto modo di affermare che il diniego dell'asilo non può essere giustificato dal rifiuto dell'interessato di rispondere a domande stereotipate sulla propria condizione di omosessuale, né tanto meno egli può essere sottoposto ad interrogatori tendenti ad accertare “dettagli sulle pratiche sessuali” da lui poste in essere; neanche possono essere considerate legittime l'effettuazione di test ovvero la produzione di registrazioni contenenti video di atti intimi (Monceri 2015).

Tale pronunciamento è stato ribadito, più di recente, nella sentenza relativa alla causa C-473/16, pubblicata il 25 gennaio 2018, nella quale l'effettuazione di un simile test viene considerato un'ingerenza sproporzionata nella vita privata del richiedente.

Infatti, nonostante la direttiva sulle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato consenta alle autorità nazionali di disporre una perizia nell'ambito dell'esame di una domanda di asilo al fine di meglio stabilire le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente, le modalità di un eventuale ricorso a una perizia devono essere conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta europea dei diritti fondamentali, quali il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

⁵ Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13.

Ne consegue che, pur non potendosi escludere che, in sede di valutazione delle dichiarazioni di un richiedente asilo relative al suo orientamento sessuale, alcune forme di perizia si rivelino utili per l'esame dei fatti e delle circostanze esposti nella domanda e si possa ricorrere ad esse senza compromettere i diritti fondamentali del richiedente, le autorità e i giudici nazionali non possono fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e non devono essere vincolati da tali conclusioni. Pertanto, una perizia psicologica volta ad accertare l'effettivo orientamento sessuale di un richiedente asilo, pur essendo subordinata al consenso della persona sottoposta a tale perizia, non garantisce la libertà di tale consenso, qualora il suo rifiuto possa essere valutato negativamente; inoltre, essa costituisce un'ingerenza nel diritto della persona al rispetto della sua vita privata.

Un ulteriore problema, sul quale la Corte non ritiene di potersi pronunciare, è quello relativo all'affidabilità di tali metodi, contestata dalla Commissione e da diversi governi nazionali.

Pertanto, la Corte ritiene che l'impatto di una tale perizia sulla vita privata sia sproporzionato rispetto all'obiettivo menzionato, in quanto è volta a mettere in luce gli aspetti più intimi della vita del richiedente, e comunque non è indispensabile per valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, poiché tale obiettivo può essere altrimenti raggiunto, basandosi, tra l'altro, sulla coerenza e plausibilità delle dichiarazioni della persona interessata.

La giurisprudenza della Corte Europea è stata recepita anche dal giudice nazionale, il quale ha recentemente affermato che "l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale⁶, nella specie l'omosessualità, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che l'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con Coi aggiornate, e la Corte di giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16), alla luce dell'art. 13, par. 3, lettera

⁶ Spesso nella giurisprudenza nazionale ed europea, come anche in alcuni provvedimenti normativi viene utilizzato in maniera evidentemente atecnica il termine 'gruppo sociale'.

a), della Direttiva 2005/85 e dell'art. 15 par. 3, lettera a), della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all'omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s'inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell'orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all'omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali" (Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9815).

Pur avendo riconosciuto l'orientamento sessuale e l'identità di genere come motivi validi per ottenere la protezione internazionale (art. 10 della Direttiva qualifiche), all'interno dell'Unione europea la situazione appare tutt'altro che omogenea e non mancano paesi nei quali sono stati utilizzati fino a pochi anni addietro test di vario tipo di scarsa attendibilità e gravemente lesivi della dignità e della intimità dei rifugiati, tanto che la Commissione europea⁷ è dovuta intervenire per dichiarare l'illegittimità di alcuni di questi test (p. es. di quello fallometrico, praticato nella Repubblica ceca fino al 2011 e in Slovenia fino al 2012) e per chiarire che non è sufficiente il consenso dell'interessato a sottoporsi al test, qualora gli uffici o i tribunali possano valutare negativamente il rifiuto ai fini della concessione dell'asilo.

Inoltre, neanche la criminalizzazione dell'omosessualità da parte di alcuni stati è unanimemente ritenuta dagli stati membri dell'Unione motivo sufficiente per la concessione dell'asilo alle persone omosessuali, allorquando il rifugiato potrebbe essere immune da persecuzioni attraverso il c. d. requisito della discrezione, cioè accettando di vivere nel

⁷ In riscontro ad un'interrogazione con richiesta di risposta scritta da parte di un parlamentare europeo, la Commissione in data 21.2.2011 (E-10829/10EN) ebbe ad affermare: "La Commissione è seriamente preoccupata per le informazioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare in merito alla pratica dei 'test fallometrici' segnalati come utilizzati nella Repubblica ceca. La Commissione ritiene che, nel contesto dell'attuazione delle direttive 2004/83/CE (Direttiva qualifiche) e 2005/85/CE (Direttiva sulle procedure di asilo), la pratica sollevi seri dubbi quanto alla sua conformità alla Carta europea dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 4 e 7, concernenti il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti e il rispetto della vita privata e familiare. Il test costituisce una forte interferenza con la sfera privata e il senso di dignità della persona. È particolarmente inappropriato per i richiedenti asilo che sono stati perseguitati a causa del loro orientamento sessuale. Tenuto conto della sua natura invadente, il criterio non sembra essere in linea con il principio di proporzionalità. Per questi motivi, il 14 dicembre 2010 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità ceche per esprimere preoccupazione e chiedere chiarimenti sulla pratica. Una volta ricevuta risposta a questa lettera, la Commissione valuterà se siano necessarie ulteriori azioni".

proprio paese di origine senza manifestare la propria omosessualità. Tale orientamento non è ancora del tutto scomparso nonostante una sua esplicita condanna della Corte di giustizia (nella sentenza relativa alle cause C-199/12 e C-201/12, pubblicata il 7 novembre 2013).

L'obiettivo di una piena armonizzazione delle leggi e delle pratiche sulla gestione dei richiedenti asilo Lgbt è ancora lontano, dal momento che tuttora non esistono linee guida europee, nonostante l'istituzione del Common European Asylum System (Ceas) abbia lo scopo di armonizzare leggi e pratiche sull'asilo tra gli stati membri (Liboni 2018c).

3. Sesso, genere e orientamento sessuale

Essere donne costituiva, fino alle linee guida dell'Unhcr del 2012, l'unica categoria di persone identificato attraverso la differenza sessuale, alla cui appartenenza potevano conseguire speciali misure di protezione e di tutela. Eppure, la conquista di specifiche misure protettive era piuttosto recente anche per le donne (2002) e ascrivibile alla critica che il femminismo giuridico aveva mosso alla Convenzione di Ginevra del 1951, "relativa al modo in cui poneva le ragioni del diritto pubblico in una posizione di preminenza rispetto alla sfera privata del singolo" (Rigo 2018), finendo così per ignorare la specificità delle violenze a cui taluni soggetti sono sottoposti "in ragione della loro appartenenza al genere femminile"⁸. È interessante, tuttavia, osservare come anche le sentenze più recenti continuano ad utilizzare le parole 'sesso' e 'genere' in maniera indistinta.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la verificabilità dell'appartenenza al sesso femminile non presenta ostacoli particolari, come pure la perizia medica che interviene per individuare cicatrici compatibili con le mutilazioni genitali: si parte da un'idea di genere legata a doppio filo con la definizione di sesso e, quindi, con la conformazione fisica e con i caratteri sessuali di un individuo, biologicamente intesi; si dà per scontata la corrispondenza degli stessi ad un'identità cisgender e ad un orientamento di tipo eterosessuale, perché si tende a rintracciare le cause del fondato timore di violenze o di discriminazioni

⁸ È il caso, per esempio, delle mutilazioni genitali femminili riconosciute a più riprese come trattamento inumano e degradante e causa, dunque, di un fondato timore che può dar luogo allo status di rifugiata.

negli aspetti oggettivamente verificabili, correndo però il rischio di ignorare fattori culturali e comportamentali, rilevanti tanto quanto il sesso biologico.

Bisognerà attendere fino alla Convenzione di Istanbul del 2011 per vedere affermato che “con il termine ‘genere’ ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”⁹. La definizione di ‘genere’ diviene così una categoria che ha origini sociali e non biologiche e è concepita in modo non statico o innato, ma variabile nello spazio e nel tempo. Sulla sua scia si innestano le linee guida del 2012 per concedere margine giuridico alla protezione internazionale delle persone Lgbt. A cominciare dal testo della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2011, si parte da una norma pur sempre fondata su binarismo di genere ed eteronormatività, per riconoscere possibili differenze rispetto a quanto si consideri appropriato per donne e uomini come una “variante naturale del comportamento umano”, ovvero come un punto di scostamento sociale o culturale.

Uniformandosi a questa nuova acquisizione concettuale, le linee-guida prodotte nel 2012 dall’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) osservano che:

La sessualità o le pratiche sessuali di un richiedente potrebbero essere rilevanti nell’ambito di una domanda per lo status di rifugiato, quando egli o ella hanno subito azioni persecutorie a causa di esse. In molti casi simili, il richiedente ha rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al suo sesso.

Finché si parla di sesso, pertanto, gli elementi oggettivi da prendere in considerazione per riconoscere una specifica tutela sono due: le caratteristiche fisiche delle donne, considerate innate e immutabili; il fatto che queste siano atte a identificarle come soggetti sottoposti a trattamenti e standard differenziati rispetto a quelli che vengono riservati agli uomini. Quando inizia a farsi strada una graduale commistione concettuale fra sesso e genere, figlia anche di un progresso scientifico in grado di sfumare quei confini un tempo ritenuti invalicabili, l’unico elemento oggettivo, valutabile in maniera imparziale, rimane

⁹ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011, art. 3.

lo standard di trattamento a cui un insieme di persone è sottoposto nel paese di provenienza.

Le linee guida, che si riferiscono al richiedente omosessuale come ad un individuo che “ha rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al suo sesso”, disegnano uno spazio di discrezionalità molto ampio, e l’osservazione dei comportamenti, a confronto con le aspettative di genere, non può che tradursi nella valutazione di una maggiore o minore aderenza agli stereotipi. Gli stereotipi, in buona sostanza, attribuiscono il carattere della normatività alle aspettative di genere, stabilizzandole in modo controfattuale e sanzionando le eventuali delusioni di quelle aspettative. È evidente che il problema sia culturale e che le ragioni della persecuzione vadano ricercate non nelle intenzioni della persona in esame, ma piuttosto in elementi esterni, se e in quanto verificabili: nell’accoglienza che la società da cui il richiedente proviene ha riservato ai suoi comportamenti o, al contrario, nella riprovazione sociale dimostrata, quando costituiscano causa di esclusione. Detto in altri termini, la persecuzione è la conseguenza dell’arbitraria considerazione delle aspettative legate al genere quali aspettative normative, anziché cognitive (Luhmann 1977, 50-66).

Nel 2011, l’art. 10 della Direttiva qualifiche n. 95 ha riconosciuto formalmente le persone Lgbt come appartenenti ad un “gruppo sociale” meritevole di tutela. In attuazione di tale riconoscimento, la sentenza della Corte di cassazione n. 15981 del 20 settembre 2012 ha stabilito in maniera netta che chiunque sia costretto ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, soddisfa certamente il requisito del fondato timore di azioni discriminatorie o persecutorie nei propri confronti e può pertanto avanzare richiesta di protezione internazionale.

Successivi orientamenti giurisprudenziali suggeriscono di prendere in considerazione la condizione sociale in cui versano gli omosessuali nel paese di provenienza, a partire dalle leggi penali (siano esse concretamente applicate o solo formalmente in vigore). La sentenza della Corte d’appello di Bari n. 299 del 15 aprile 2013, per esempio, ribalta la decisione della Commissione territoriale di Bari che aveva basato il rigetto di una richiesta proveniente da un cittadino del Gambia, fra le altre ragioni, in quanto “le leggi penali gambiane contro gli atti omosessuali non sono di fatto applicate”. La Corte d’appello ribatte citando l’art. 144 del codice penale del Gambia, che punisce gli atti omosessuali

con la reclusione fino a 14 anni, ed evidenzia come non abbia rilievo che gli atti omosessuali, benché punibili, non siano di fatto perseguiti: lontano dallo stato di diritto, la momentanea prassi di tolleranza può facilmente cedere il posto ad una recrudescenza della norma penale. Ad avviso della Corte una tale situazione rimarca la centralità del potere politico, negli ordinamenti in esame, rispetto all’attuazione del diritto vigente e al timore di gruppi sociali minoritari di poter subire discriminazioni.

4. La valutazione discrezionale: linguaggio e stereotipi

Nel 2014, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che “le autorità competenti devono tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, evitando di valutare le richieste di asilo sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali”¹⁰.

Le autorità preposte all’esame delle richieste di protezione internazionale per orientamento sessuale, tuttavia, sono assai eterogenee all’interno dell’Unione Europea per composizione e per criteri adottati. Né può essere trascurato il fatto che gli stereotipi sulla mascolinità tossica da un lato possono aver fornito un’ancora di salvataggio per coloro i quali abbiano provato a imperniare la propria esistenza nel paese di origine sul requisito della discrezione¹¹, ma dall’altro possono essersi trasformati in un boomerang, quando quei richiedenti omosessuali hanno dovuto fornire le prove della loro omosessualità agli occhi e alle orecchie di quanti siano chiamati a valutarne il racconto.

Nel suo utilizzo più recente, l’espressione ‘mascolinità tossica’ ha assunto i significati più disparati per rappresentare un modo di essere, corrispondente alle aspettative sociali che circondano le persone di sesso maschile: la subalternità del non-maschile al maschile si esprime attraverso un modello fisico, un modo di essere o di parlare ben preciso, abitudini o interessi che certificherebbero l’adesione ad un modello eterosessuale e, per que-

¹⁰ Vedi nota 5.

¹¹ Abolito in diversi paesi europei in quanto contrario alla Direttiva qualifiche, il requisito della discrezione pretende che i richiedenti Lgbt rinuncino all’espressione del proprio orientamento sessuale per evitare di essere perseguitati nel paese di provenienza.

sto, maggiormente rispettabile. Costituire la norma, collocandosi nel solco delle formazioni sociali giuridicamente riconosciute, che sono spesso le uniche a godere di pieni diritti in tema di genitorialità, per esempio, connette la capacità di procreare all'idea di utilità, anche economica, e a quella di validità di un corpo.

Questo paradigma è generalmente incarnato dagli uomini eterosessuali cisgender, ma può essere interpretato anche dagli uomini con orientamento omosessuale per assicurarsi la maggiore accettazione che ne deriva, in virtù dell'adesione alla norma. Un uomo gay, dunque, può essere *straight acting*¹², può ugualmente avere moglie e figli, può provare un sentimento di omofobia interiorizzata e utilizzare termini dispregiativi per definire se stesso.

Un ulteriore elemento d'incertezza nella valutazione del racconto del richiedente può essere causato dalle parole utilizzate per descrivere la propria condizione, poiché potrebbero insinuare un dubbio in merito ad uno dei quattro parametri (indicatori di credibilità) che un componente della commissione territoriale è chiamato a valutare: coerenza interna, coerenza esterna della storia, livello di dettaglio e plausibilità. La parola 'gay', per esempio, potrebbe essere completamente ignota al richiedente, che non conosce una terminologia con accezione neutra per identificarsi. In Giamaica, per esempio, ci si riferisce a un uomo gay con l'espressione 'batty man' (pazzo, svitato); una donna lesbica invece è identificata con il termine 'sodomite' (sodomita) (Jansen e Spijkerboer 2011). E questo rientra in un immaginario che non concepisce per un uomo un orientamento che non sia eterosessuale. La capacità di decostruire gli stereotipi e di comprendere il linguaggio, passando per la traduzione e l'eliminazione dei filtri culturali che potrebbero alterare la percezione della realtà, necessita di una competenza spesso richiesta, ma niente affatto scontata e tutt'altro che omogenea su scala europea e a volte anche nell'ambito di uno stesso stato, dal momento che le opzioni politiche, culturali o religiose possono influenzare fortemente i propri atteggiamenti e le proprie opinioni a riguardo. Basti pensare alla persistente diffusione di terapie riparative anche nei paesi occidentali, nonostante da molti anni ormai

¹² Comportarsi come un uomo etero.

esse siano vietate dalle principali istituzioni della salute mentale, come l'American Psychiatric Association (Aps), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop) (Lingiardi 2007).

Secondo il report "Fleeing Homophobia" di Sabine Jansen e Thomas Spijkerboer (2011), in molti stati membri dell'Unione Europea, aver contratto matrimonio con una donna o aver avuto dei figli costituiscono esperienze incompatibili con l'omosessualità, secondo le autorità preposte alla valutazione delle domande di protezione internazionale.

Ma la casistica è pressoché infinita.

A Cipro, il servizio militare è stato assunto a criterio di valutazione dell'omosessualità, così che non può essere ritenuta omosessuale una persona che non abbia fatto nulla per cercare di evitare il servizio militare. Secondo l'archetipo patriarcale di uomo, infatti, solo un *vero uomo* serve la patria, si sente a proprio agio indossando una divisa militare, è in grado di esercitare forza fisica¹³ e maneggia facilmente le armi.

La Francia ha provato ad aiutarsi con gli stereotipi sulla cultura gay, riguardanti gusti musicali, hobby e modo di vestire.

L'aderenza ad aspettative e stereotipi costituisce un vantaggio in Ungheria, dove un richiedente tunisino ha visto accolta la propria domanda di protezione internazionale grazie al suo modo di vestire (trucco e abiti femminili).

In Irlanda, diverse decisioni di rigetto sono state fondate sull'atteggiamento: "dal suo atteggiamento (durante il ricorso) non ho alcun dubbio che abbia sostenuto di essere omosessuale per avere maggiori possibilità che la sua domanda d'asilo fosse accettata". Dunque, lo stesso atteggiamento effeminato, che può costituire un indizio in grado di avallare l'ipotesi di omosessualità, può di contro essere giudicato con sospetto, se il protagonista è un soggetto eccessivamente mascolino rispetto agli stereotipi.

Accade lo stesso in Bulgaria, dove ci si aspetta che un uomo gay sia necessariamente effeminato ed esibisca il proprio orientamento sessuale.

Gli stereotipi, dunque, di qualsiasi natura e da entrambe le parti (richiedente/valutatore), possono inquinare la richiesta e l'esame della stessa, generando una semplificazione

¹³ L'aggettivo 'virile' presenta la stessa radice di *vis*, *roboris*; il campo semantico di *vir*, uomo, attiene ai concetti di grande valore, forza e coraggio, linguisticamente considerati appannaggio maschile e contrapposti alla parola 'effeminato'.

e una distorsione nella varietà delle esperienze esistenti. In questo senso, la mascolinità tossica può, per un verso, correre in aiuto di quanti sostengono di essere stati a lungo costretti a vivere nascosti nel paese di provenienza, rispettando le aspettative di genere che caratterizzano il sesso maschile; può, per altro verso, generare forti sospetti nella commissione territoriale, che ricerca nell'esperienza di vita del richiedente (non necessariamente sovrapponibile ai suoi desideri e alle sue inclinazioni) elementi di prova tangibili di una verità interiore. Viceversa, se il richiedente interpretasse il ruolo di omosessuale, rifacendosi a quell'immagine macchiettistica per lungo tempo fatta propria in via esclusiva dai media, potrebbe alternativamente fingerla o averla incarnata; in quest'ultimo caso, la mascolinità tossica costituirebbe un metro di valutazione della commissione territoriale, che disporrebbe della discrezionalità che basta per giudicare il grado di autenticità di un modo di essere. La ripetizione di atti che fa il genere¹⁴, tuttavia, può essere stravolta da ogni individuo in maniera personalissima; pertanto, gli stereotipi che il richiedente potrebbe incarnare o rappresentare nel racconto del proprio vissuto (e non per questo il racconto sarebbe necessariamente men vero) si confrontano con le aspettative di genere presenti nella mente di chi lo intervista.

La tesi finora esposta trova un argomento decisivo nella condizione degli uomini bisessuali: la pretesa che essi scelgano su quale parte della propria sessualità concentrarsi¹⁵ rafforza l'idea di una valutazione schematica, fortemente improntata al binarismo, che non riflette la varietà e la ricchezza delle esperienze individuali; domandare certezza alle persone non eterosessuali in ordine alle pulsioni o ai sentimenti che proveranno in futuro rappresenta in sé una discriminazione, che muove dalla valutazione delle identità altre per contrasto alla norma. La bisessualità diventa, quindi, metafora di 'protezione interna': così come il richiedente che potrebbe trasferirsi in una parte più sicura del proprio paese d'origine non ha diritto a ricevere protezione internazionale, allo stesso modo si domanda al richiedente bisessuale di rifugiarsi in una parte circoscritta della propria personalità, rinunciando a quella incompatibile con le norme del proprio paese. La protezione interna, tuttavia, deve soddisfare precisi criteri: il luogo preposto non deve presentare rischi di

¹⁴ Assimiliamo genere e orientamento sessuale, per uniformarci alle linee guida dell'Unhcr del 2012.

¹⁵ La Germania richiede esplicitamente stabilità in ordine all'identità sessuale dell'individuo come requisito per concedere la protezione internazionale.

persecuzione e dovrebbe offrire una possibilità di protezione statale. Al contrario, il luogo interiore, in cui si chiede all'individuo bisessuale di rifugiarsi, non presenta le stesse garanzie e finisce per essere un surrogato del criterio di discrezione.

5. L'esperienza italiana

Essere gay ha significati diversi per persone diverse: può avere a che fare con la percezione di sé¹⁶, con la sessualità, con l'affettività o persino con ragioni economiche e professionali che, cionondimeno, determinano uno stigma sociale e, di conseguenza, una causa di fondato timore di discriminazione o di persecuzione; queste dimensioni possono coesistere o essere completamente slegate l'una dall'altra e talvolta, per questa ragione, si utilizza l'espressione neutra 'msm', e cioè uomini che fanno sesso con altri uomini. In molti dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo, infatti, il reato di sodomia si configura di fronte ad atti sessuali fra persone dello stesso sesso e può riguardare anche *sexworkers* omosessuali, ancorché di orientamento eterosessuale.

Il Tribunale di Genova¹⁷ fornisce uno spunto interessante e ci consente di fare un riferimento, evidentemente necessario, alla Convenzione di Ginevra: il fondato timore di essere perseguitati deve basarsi su un convincimento che sia intervenuto nel contesto di provenienza; il che significa che una buona ragione per concedere lo status di rifugiato non va ricercata nella sfera interiore del richiedente, bensì rintracciata nello stigma sociale che un comportamento dello stesso ha generato. Se il richiedente non dovesse realmente essere omosessuale, secondo la definizione che il mondo occidentale conferisce al termine, ma dovesse aver intrattenuto rapporti di natura omosessuale anche solo occasionali e dovesse per questo essere perseguitato dagli abitanti del proprio villaggio, si troverebbe ugualmente nella posizione di poter chiedere e ottenere protezione internazionale. Nel caso sottoposto al Tribunale di Genova, un cittadino ghanese riferiva di essere rimasto ospite di un suo conoscente al ritorno da una festa di matrimonio, in cui aveva bevuto

¹⁶ Alcuni paesi utilizzano l'espressione generica 'identità sessuale' per riferirsi indistintamente a orientamento sessuale e identità di genere.

¹⁷ Tribunale di Genova, sezione XI civile, ordinanza 16 maggio 2016.

alcolici; riferiva che il conoscente avesse provato ad avere un rapporto sessuale con lui e che dal suo rifiuto fosse scaturita una rissa che aveva richiamato l'attenzione del vicinato nella notte. Si specifica che in Ghana l'omosessualità è illegale, pur nell'incertezza del dato normativo: il codice criminale del 1960, art. 105 capoverso 6 stabilisce che "chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale [...] con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un'infrazione" (l'accostamento fra zoofilia e omosessualità lascia dedurre quale sia il grado di tolleranza delle persone omosessuali nel tessuto sociale del paese); più di recente, un progetto di legge che propone 10 anni di reclusione per le persone Lgbt è stato depositato in parlamento.

Nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in quanto il ricorrente, "pur non essendo omosessuale, è ormai irreversibilmente ritenuto tale dalla comunità sua di appartenenza". La diligenza e la buona fede diventano gli unici elementi per ritenere verosimili le dichiarazioni testimoniali, e l'attenzione del giudice ricade anche sull'assenza di enfasi emotiva dimostrata nel corso del racconto. Nella fattispecie, il giudice sembra comprendere lo stato d'animo del richiedente, legato al tentativo di violenza subito, ma talvolta piccole incongruenze vengono assunte quali elementi di prova contro il soggetto intervistato, senza tenere conto di una possibile rimozione degli eventi traumatici.

In Italia, le commissioni territoriali preposte alla valutazione delle richieste di protezione internazionale sono disciplinate dall'art. 4, co. 3 del decreto legislativo 8.1.2008 n. 25, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 22.12.2017 n. 220.

Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'Unhcr e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale [...]. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'Unhcr e due

dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della commissione. Le commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto ministero in merito alla situazione dei paesi di provenienza [...].

Le commissioni territoriali, dunque, sono composte da figure professionali che non devono necessariamente aver studiato scienze sociali o psicologiche; le competenze in materia di studi di genere o di decostruzione degli stereotipi non costituiscono un requisito necessario. Il rappresentante dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati è l'unico membro, su quattro, che possa verosimilmente aver sviluppato una sensibilità ai temi nel corso della propria esperienza formativa; eppure, nulla ci garantisce che alla conoscenza didattica equivalga necessariamente la capacità di non lasciarsi condizionare dal contesto culturale in cui si vive e si opera. Va, inoltre, considerato che, nonostante la decisione sia sempre collegiale, le interviste dei richiedenti asilo sono effettuate da uno soltanto dei componenti della commissione, cioè il funzionario amministrativo.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha recentemente ribadito che l'autoidentificazione è il criterio principale a cui rifarsi, sancendo l'incompatibilità dei test psicologici con le norme europee¹⁸.

Ma anche questa scelta non è immune da rischi. Bisogna tenere presente che i traumi subiti e il tempo trascorso per un viaggio che quasi sempre dura diversi mesi, possono intaccare la credibilità del racconto o indurre alcuni a modificare la propria storia in base a criteri di *desiderabilità sociale*, optando per la narrazione ritenuta più efficace per garantire successo alla propria richiesta. Succede così che il passa parola possa risultare

¹⁸ Sentenza della Corte di Giustizia (terza camera) del 25.01.2018, nel caso C-473/16.

estremamente fuorviante e indurre a ripetere storie a loro volta stereotipate, già ascoltate molte volte dai membri della commissione e, perciò, considerate come le meno credibili.

L'Alto commissariato diffonde periodicamente delle linee guida per formare le commissioni territoriali in tema di *sogi claims* (richieste per orientamento sessuale e identità di genere), ma non esiste un sistema che ne verifichi l'apprendimento o ne assicuri l'applicazione pratica. Il contesto culturale, in cui il commissario è chiamato a esprimersi, varia notevolmente fra i diversi stati dell'Unione Europea e la capacità di ascolto della commissione risente inevitabilmente del livello di avanzamento politico e culturale che il paese o la regione ha raggiunto. Le aspettative sociali legate ad un orientamento sessuale o ad una identità di genere, a loro volta, risentono di molteplici fattori, fra i quali un ruolo particolarmente rilevante va riconosciuto ai fattori culturali, mediati dalle rappresentazioni che i mass media forniscono della comunità Lgbt.

Una valutazione complessiva delle singole storie, senza tipizzazioni, richiederebbe un approccio intersezionale ancora troppo raro nelle commissioni territoriali; manca, cioè, la capacità di distinguere e considerare nell'insieme l'intersezione fra diverse identità sociali e cause di oppressione (Crenshaw 1989; Bello 2020): un omosessuale può essere uomo o donna, appartenere a classi sociali elevate o infime, essere più o meno istruito, professare una determinata religione etc.

Nella Direttiva 2013/32, il richiamo a garanzie procedurali particolari¹⁹ non si riferisce ai componenti delle commissioni territoriali, ma a figure professionali specifiche che dovrebbero essere messe a disposizione del richiedente. Ma il presupposto, contenuto in quella direttiva, che un intervistatore o un interprete dello stesso sesso del richiedente possano sempre e comunque porre quest'ultimo in una condizione di maggiore serenità, non è necessariamente corretto e un eccessivo irrigidimento delle procedure può essere altrettanto rischioso che una loro eccessiva indeterminatezza.

Potremmo a questo punto dire che si offre protezione internazionale non già agli uomini gay, ma alle vittime dei pregiudizi che (non solo) gli uomini gay subiscono.

¹⁹ Per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, ma anche disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

6. La *toxic masculinity* fra rappresentazione e appartenenza etnica

Bisi Alimi, attivista per i diritti umani e primo nigeriano a dichiarare la sua omosessualità in diretta televisiva nazionale, fu costretto per questo a fuggire nel Regno Unito, dove ottenne asilo politico. In un editoriale Alimi (2015) scriveva:

While Africans argued that homosexuality was a western import, they in turn used a western religion as the basis for their argument. When I have challenged people who are anti-gay, many have said that it is not our culture. However, when you probe further, they argue that homosexuality is not in the Bible. But the Bible is not our historical culture. This shows there is real confusion about Africa's past [...].

Stando alle parole di Alimi, assai popolare in Nigeria è la teoria che sostiene la *non africanità* dell'omosessualità; muovere da questo presupposto significa individuare nell'eterosessualità un chiaro elemento di appartenenza etnica.

D'altra parte anche nel resto del mondo è facile individuare, nel linguaggio della politica, espressioni che suggeriscono una correlazione fra cittadinanza (dunque maggiore senso di appartenenza ad una comunità etnicamente intesa) e orientamento sessuale: la mascolinità tossica poggia le proprie basi su un sistema valoriale che si riferisce, in Italia, al motto mai del tutto abbandonato 'dio, patria e famiglia', espressione che pone in correlazione la fede religiosa con il sentimento patriottico e la piena realizzazione di sé attraverso la famiglia. Questo immaginario trova, nonostante tutto, ancora oggi le proprie conferme nel diritto, che non riconosce alle persone omosessuali la possibilità di essere genitori adottivi e neanche la completa parità delle loro unioni affettive con il matrimonio eterosessuale.

Nella performatività di genere maschile, per come è concepita anche in Africa, rientra fondamentalmente l'idea di trovare moglie e procreare; avere dei figli definisce non solo l'eterosessualità di un individuo, ma la sua stessa natura di uomo, in un legame inscindibile fra orientamento sessuale, identità di genere e sesso biologico, nonché la sua rispettabilità come africano: una storia di vita che segua le tappe ben definite dell'essere uomini

pone al riparo da qualsiasi accusa di omosessualità ed è quanto mai necessaria, dal momento che essere omosessuali è considerato illegale in oltre due terzi dei paesi africani²⁰. In Nigeria, per esempio, da cui proviene gran parte delle richieste di protezione internazionale esaminate in Italia²¹, costituisce reato con pene che variano da cento frustate alla reclusione da quattro a quattordici anni fino alla morte per lapidazione. L'urgenza di mostrarsi come eterosessuali alla società in cui si vive, reprimendo continuamente la propria vera natura, è tale da provocare problemi mentali (Brown, Makofane, Rebe, van der Merwe, Sithole, Diouf, Kapila, Lyons, Poteat, Stahlman e Baral 2020, 153-166).

L'omosessualità viene percepita proprio come una tendenza importata dal mondo occidentale. Oggi, la rappresentazione degli uomini gay nei mezzi di comunicazione occidentali è radicalmente cambiata: maggiore spazio, e dunque varietà nelle esperienze raccontate, hanno condotto ad un progressivo smantellamento degli stereotipi in ordine alla non-mascolinità come elemento distintivo, e dunque ad una minore riconoscibilità (o presunta tale) delle categorie in esame; l'aspetto identitario dei gruppi sociali ha rivelato se stesso come ingrediente fondamentale anche in politica, spostando i confini della rappresentanza stessa verso un desiderio mimetico e individuando proprio nelle parole e nell'autoidentificazione, più che nelle immagini, il punto di riconoscimento reciproco. Per lungo tempo, tuttavia, l'immaginario collettivo si è nutrito di narrazioni stereotipate e ancora adesso, in Africa come nel resto del mondo, è possibile ravvisarne le conseguenze.

Un episodio di cronaca nera, accaduto proprio lo scorso anno in Nigeria, ha rivelato che esisterebbero per qualcuno persino dei *lavori da gay*, o quantomeno professioni che un omosessuale non potrebbe mai svolgere e passioni che non potrebbe avere. È interessante, perché testimonia il modo in cui gli stereotipi di genere possano alimentare la mascolinità tossica e come quest'ultima possa arrivare a costituire un alibi, tanto è solida nella mentalità propria e si presume che lo sia anche in quella altrui.

²⁰ Ben 35 paesi africani su 54 considerano l'omosessualità un reato.

²¹ La Nigeria è al terzo posto fra i paesi da cui provengono più richiedenti per orientamento omosessuale e identità di genere nel Regno Unito (fonte: "Asylum claims on the basis of sexual orientation", in *Experimental statistics*, novembre 2017). In Italia – come si è già detto – non è possibile conoscere i motivi della richiesta di protezione, ma i nigeriani sono da diversi anni stabilmente al primo posto per numero di richieste di asilo. Tra il 1990 e il 2017 le richieste d'asilo di nigeriani ammontavano a 111.380, seguite da quelle dei pakistani, che erano 55.822 (Fonte: Banca dati del Ministero degli interni).

Angus Chukwuebuka Nwankw, un uomo di 28 anni, avrebbe ucciso un ragazzo conosciuto su Facebook con cui pare avesse consumato un rapporto omosessuale; alle domande dei giornalisti, suo fratello avrebbe respinto le accuse, basando la difesa sul fatto che il presunto assassino amasse la musica, la commedia, e che fosse un apprendista idraulico a Lagos (Milton 2020). Esistono, dunque, mestieri o passioni che accomunano l'immaginario nigeriano a quello occidentale, che definiscono non solo un genere, classificandosi come "da uomo" o "da donna", ma anche un orientamento sessuale.

Questo aneddoto, che potrebbe sembrare isolato e bizzarro, ci riporta pericolosamente ad alcune prassi spesso adottate nei paesi firmatari della Convenzione di Ginevra. Nel corso delle interviste, non sono infrequenti domande che possono alimentare stereotipi di questo tipo: secondo la studiosa Claire Bennett, che ha analizzato questa tendenza specificatamente nel Regno Unito, una richiedente asilo giamaicana sarebbe stata respinta perché il suo aspetto, stando all'opinione dell'intervistatore, non era abbastanza "da lesbica" (Bennett e Thomas 2013). In un altro caso, a un richiedente ugandese è stato chiesto quale fosse il suo grado di familiarità con lo scrittore Oscar Wilde (Jansen e Spijkerboer 2011, 61). Non sono pochi i casi in cui l'aspettativa era che i richiedenti asilo Lgbt aderissero a precisi gusti culturali o avessero familiarità con personaggi dello show business riconosciuti come icone gay, ponendo in correlazione le preferenze musicali con l'orientamento sessuale della persona intervistata (Liboni 2018b).

La rappresentazione delle soggettività Lgbt ricopre un ruolo fondamentale nella possibilità di perpetuare o ribaltare gli stereotipi. È per questo che la nostra attenzione non può limitarsi all'analisi delle norme, delle raccomandazioni o delle sentenze, che mirano ad uno sgretolamento di quei pregiudizi, ma necessariamente deve rivolgere lo sguardo anche ai luoghi in cui quei modelli culturali si riproducono, da un lato facendo da specchio ai modi di pensare più diffusi, ma dall'altro influenzando la possibilità di una loro trasformazione nell'opinione pubblica.

Nella grande distribuzione cinematografica, il primo film di successo in cui sia stato rappresentato un uomo gay nero è "Moonlight" (2016), a distanza di quasi cinquant'anni da "The boys in the band" (1970), in cui figurava un personaggio dichiaratamente gay e nero.

Le pellicole americane, vendute illegalmente nei mercati dei grandi centri abitati in Nigeria, dunque, costituiscono per molti l'unica finestra su una rappresentazione altra degli omosessuali, ancorché stereotipata, e alimentano la sensazione dell'omosessualità come prodotto di importazione dai paesi occidentali, come qualcosa di originariamente non africano. Quando si fa riferimento alla cultura africana spesso si parla di cultura dei coloni britannici; ma, nel caso specifico della Nigeria, gli Yorùbá conoscevano già ben prima del dominio britannico parole ed esperienze classificabili oggi come omosessualità e lesbismo, preesistenti all'egemonia eterosessuale intervenuta qualche secolo più tardi (Ajibade 2018).

In Africa, più in generale, già le testimonianze dei primi esploratori inglesi e portoghesi nel sedicesimo secolo parlano di sesso fra uomini in alcune tribù del Congo e di matrimoni poligamici in Angola, nei quali alcuni uomini avevano preso anche membri dello stesso sesso come sposi; per il popolo Pangwe, fra Camerun e Gabon, i rapporti omosessuali sono comuni e si pensa trasmettano benessere. In Sudan nella tribù Zande per i guerrieri era normale sposare altri giovani uomini con modalità molto simili alla *pederastia* dell'antica Grecia (Dover 2020). L'omosessualità era presente anche fra i Siwa in Egitto e come rito di passaggio in Benin. Culti religiosi come il cristianesimo e prima ancora l'islam hanno pian piano sradicato i sistemi sociali e religiosi dei popoli nativi e contribuito alla persecuzione e demonizzazione dell'omosessualità (Evaristo 2014).

Tuttavia, se nel cinema occidentale si è assistito sempre più spesso negli ultimi anni ad una rappresentazione delle persone omosessuali finalmente scevra dai vecchi stereotipi, l'industria cinematografica nigeriana, per esempio, complice le ingerenze delle chiese evangeliche americane, non si è adeguata a questa tendenza.

'Nollywood', nome che proviene dalla fusione di Nigeria e Hollywood, rappresenta oggi un business multimilionario; gli studi di Lagos ormai battono quelli di Los Angeles per numero di pellicole prodotte ogni anno, video-film realisti a bassissimo budget che si fanno portatori di elementi identitari e culturali e si assicurano così un discreto successo, sia in patria che presso il resto del continente africano. Oltre duecento film al mese, destinati a cinema e televisione, si pongono come un prezioso strumento politico per influenzare o consolidare l'opinione pubblica riguardo qualsiasi tema.

I film a tematica Lgbt vengono girati sempre con la motivazione ufficiale di voler denunciare il dilagare dell'omosessualità e la sua normalizzazione. Dal 2000 al 2013, ogni rappresentazione di un uomo gay descriveva nella migliore delle ipotesi un delinquente o un uomo di potere che abusa della propria posizione; il rapporto omosessuale è ottenuto sempre con la violenza, il plagio, il denaro, il ricatto o l'aiuto di spiriti maligni (Notaro 2013). I ruoli gay sono talmente impopolari che vengono lasciati interpretare da attori ghanesi, ai margini dell'industria di Nollywood (Hoad 2013). Nell'industria cinematografica nigeriana, i registi che abbiano voluto rappresentare l'omosessualità hanno dovuto prestare la massima attenzione alle disposizioni normative inibitorie della National Broadcasting Commission (Nbc) che impongono una condanna ferma nella narrazione del desiderio fra persone dello stesso sesso.

Per questo, nonostante gli sforzi creativi compiuti in maniera particolare dai registi indipendenti, che provano a fornire un immaginario alternativo, forti del fatto che si trovino all'estero e che possano comunque arrivare alla popolazione nigeriana grazie allo streaming online, ogni sceneggiatura si conclude in maniera negativa o quantomeno rimane ambigua, assolvendo alla funzione di monito verso il pubblico. In “Ideological portrayal and perceptions of homosexuality in selected Nollywood movies”, Paul Ayodele Onanuga e Blessing Modupe Alade (2020) procedono all'analisi linguistica di quattro pellicole di Nollywood a tema omosessualità maschile: “Unspoken” (2013), “Gay Pastors” (2016), “My Husband is Gay” (2016) e “Hell or High Water” (2016). Le espressioni utilizzate in riferimento ai personaggi omosessuali sono: disgusto, pervertito, vergogna, spazzatura. Talvolta si preferisce non dire: *such a thing* e *such a manner* indicano l'omosessualità senza pronunciare parole esplicite che – si deduce – vengono ritenute impronunciabili, impensabili, terribili da ascoltare o da menzionare. In uno dei film analizzati, l'espressione dispregiativa con cui viene apostrofato il personaggio omosessuale è ‘succo di frutta’: il riferimento è alla disparità tra le bevande alcoliche e quelle analcoliche. Questo perché socialmente gli uomini sono considerati il sesso forte e ci si aspetta che consumino alcol; pertanto, riferirsi ad un uomo con l'espressione ‘succo di frutta’ è come privarlo della sua mascolinità.

Talvolta a determinare la differenza fra un uomo eterosessuale ed un uomo omosessuale (con riferimento allo stesso personaggio che interpreta due ruoli, due versioni di sé

a seconda del contesto sociale in cui si trova) è l'inflessione della voce: il personaggio parla ad alta voce, con forza e autorità, quando si rivolge ai suoi amici; al contrario, il tono è più basso e sommesso quando lo stesso personaggio si rivolge al proprio partner, nel privato, lontano dalla performatività del proprio maschile che la società in cui vive gli richiede. Non mancano dialoghi in cui la moglie, tradita con un amante di sesso maschile (in "My husband is gay"), cionondimeno chiede al marito, rivelatosi omosessuale: "put everything in order. You are the man". Una tale richiesta sta a indicare che l'uomo, in quanto tale, è chiamato a mettere tutto in ordine, non importa quanto egli stesso abbia contribuito al disordine.

L'omosessualità, infatti, è spesso rappresentata come un demone, una forza superiore che prende il controllo sulla consapevolezza delle azioni. È il caso di "My reality", in cui il personaggio gay chiede una purificazione dello spirito e finge di non sapere niente delle cose che fa. L'omosessualità, dunque, viene definita come qualcosa di empio, di non africano, che esclude dalla sfera religiosa quanto da quella sociale; depotenzia il maschile e svilisce il femminile, in una concezione del genere binaria e complementare.

Se ne può dedurre che, se nell'opinione pubblica occidentale alcuni stereotipi resistono, nonostante si possano individuare segnali incoraggianti che spingono ad un loro sia pur lento superamento, in molti dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo, quei pregiudizi trovano ancora un forte radicamento sociale e sono rafforzati anche dalle politiche culturali più diffuse. Questa differenza inevitabilmente costituisce un ulteriore fattore di complicazione nella già difficile comunicazione tra richiedenti asilo e commissioni territoriali.

7. Conclusioni

Le nostre osservazioni evidenziano quanto le pratiche sociali (il modo di stare in una conversazione, le bevande che si preferiscono, i vestiti che si indossano, i libri o le riviste che si leggono, prima ancora della sfera squisitamente sessuale) disegnino una gerarchia fra gli uomini: le relazioni sociali determinano il genere e certe costruzioni del maschile sono egemoniche, a svantaggio di altre che vengono subordinate e marginalizzate.

L'omosessualità diventa una negazione della mascolinità prima ancora che un orientamento sessuale (gli uomini gay non dichiarati e *straight-acting* traggono comunque vantaggio dall'essere uomini) (Connell 1992) e la rottura di questi schemi potrebbe mettere in crisi uno status quo che poggia solidamente sugli stereotipi. L'atto sessuale al centro delle disposizioni normative e degli stigmi sociali, che proibiscono o disapprovano l'omosessualità, è di per sé inaccessibile agli occhi esterni e richiede pertanto la costruzione di un'identità cui associarlo, che investirà gusti, comportamenti, modi di essere.

La proiezione del sé nel mondo viene ricondotta necessariamente ad un gruppo di appartenenza, secondo un approccio maggioritario che considera solo quelli numericamente predominanti. Le caratteristiche di una persona e le azioni che questa compie (la professione che svolge, persino i suoi gusti musicali) diventano espressioni di genere, indizi di reità in alcuni ordinamenti; quando sfuggono alla dicotomia maschile/femminile vengono banalizzate, confutate, ritenute manchevoli della coerenza identitaria attesa; si considera che la richiesta di protezione internazionale non abbia niente a che vedere con l'attrazione sessuale e/o sentimentale verso individui dello stesso sesso. Riprendendo le considerazioni di Marella (2017) sulle possibilità di un'analisi giuridica queer: se il diritto e le istituzioni giuridiche generano e tutelano gerarchie sociali fondate sull'identità, qual è la linea di demarcazione fra riconoscimento di un'identità e imposizione surrettizia di un codice di condotta che intorno a quell'identità si struttura? Il rifugiato deve, ancora una volta, rientrare negli schemi che la cultura dominante individua come più credibili o rassicuranti, se vuole conseguire uno spazio di decompressione dei diritti che assume altrettanto i caratteri della premialità.

Così la “costruzione dell'identità del rifugiato come ambasciatore dei valori dell'Occidente” (Tuit 1996) rischia di feticizzare un'esperienza; il dover-essere rispetto al proprio genere acquisisce i connotati di un imperativo *colonialista* mutevole nel tempo, e questo pone in risalto il nesso che intercorre fra i rapporti di potere economico e la costruzione di ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al sesso (Convenzione Consiglio di Europa 2011). Le ricostruzioni operate da Alimi (2015) ed Evaristo (2014) scavano nella *non-africanità* dell'omosessualità per una ricostruzione filologica dell'espressione di genere come costruito sociale; al centro dell'analisi non c'è l'orientamento sessuale, ma la manifestazione esteriore dello stesso, volta a

fugare ogni dubbio circa la mancata adesione ai precetti comportamentali (legati spesso a motivi religiosi) esportati dalle società occidentali nel corso dei secoli e intervenuti a schematizzare relazioni sociali un tempo libere da intrusioni eteronormative.

In questo senso, riscrivere il rapporto fra natura e cultura ci spinge a considerare l'istituto della protezione internazionale non già come un riparo per le sole persone omosessuali, ma per chiunque, non attestandosi in nessuna delle categorie preconfigurate, catalizzi il pregiudizio sociale. Persino il racconto del richiedente omosessuale, in cui le commissioni preposte al rilascio o al diniego sono invitate a rintracciare elementi di coerenza e di credibilità, altro non è che una esteriorizzazione di un sentire che potrebbe non trovare riscontri in nessuna delle esperienze precodificate.

La sfida per il legislatore e per chi, in vari ruoli, è chiamato a giudicare e a *veri*-ficare è quella di non sacrificare la complessità del reale in favore della certezza e della semplificazione, né di utilizzare la necessità di offrire decisioni tempestive e uniformi come alibi per giustificare un atteggiamento particolarmente restrittivo nell'accoglimento delle domande²². Occorre assumere una prospettiva transculturale per lasciarsi alle spalle un campo di osservazione ristretto allo scarto fra regola ed eccezione (o eccezione rispetto ad altre eccezioni), dal momento che l'obiettivo non è quello di sostituire le vecchie categorie con altre, ma di prescindere dal concetto stesso di categoria, quando si guarda all'espressione di genere, e di non considerare l'espressione di genere come sintomo inequivocabile degli orientamenti sessuali. Altrimenti la verosimiglianza del racconto del richiedente protezione internazionale risentirà del grado di conformità con l'esperienza di chi lo ascolta, oppure con un inquietante appiattimento sul *id quod plerumque accidit* in una dinamica aleatoria, fortemente sbilanciata a favore di una *normalità*, individuata attraverso criteri numerici ed etnocentrici.

²² In una nostra precedente ricerca abbiamo potuto constatare che le motivazioni di accoglimento dei ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni territoriali erano, in genere, di poche righe in caso di rigetto e, invece, notevolmente più lunghi in caso di accoglimento (Pannarale 2014).

Riferimenti bibliografici

- Alimi, B. (2015), If you say being gay is not African, you don't know your history, in *theguardian.com*, 9 settembre - <https://www.theguardian.com/commentis-free/2015/sep/09/being-gay-african-history-homosexuality-christianity> (consultato il 27 gennaio 2021).
- Ajibade, G.O (2013), Same-Sex Relationships in Yorùbá Culture and Orature, in *Journal of Homosexuality*, vol. 60, n. 7, pp. 965-983.
- Bello, B.G. (2020), *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, FrancoAngeli.
- Bennett, C. e Thomas, F. (2013), Seeking asylum in the UK: lesbian perspectives, in *Forced Migrations Review* - <https://www.fmreview.org/sogi/bennett-thomas> (consultato il 7 ottobre 2021).
- Bliss, S. (1987), Revisioning Masculinity A report on the growing men's movement, in *Gender*, vol. 16, p. 21.
- Bly, R. (1990), *Iron John: a book about men*, Boston, Addison-Wesley.
- Brown, C., Makofane, K., Rebe, K., van der Merwe, L.L.A., Sithole, B., Diouf, D., Kapila, K., Lyons, C., Poteat, T., Stahlman, S. e Baral, S. (2020), "Mental health needs of transgender women, gay men, and other men who have sex with men across sub-Saharan Africa", in Nakamura, N. e Logie, C.H. (a cura di), *LGBTQ mental health: International perspectives and experiences*, American Psychological Association, pp. 153-166 - <https://doi.org/10.1037/0000159-011> (consultato il 7 ottobre 2021).
- Butler, J. (1999), *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge.
- Connell, R.W. (1992), A Very Straight Gay: Masculinity, Homosexual Experience and the Dynamics of Gender, in *American Sociological Review*, vol. 57, pp. 735-751.
- Crenshaw, K. (2017), *On Intersectionality: Essential Writings*, New York, The New Press.
- Dover, K.J. (2020), *L'omosessualità nella Grecia antica*, Sesto San Giovanni, Jouvence.

- Evaristo, B. (2014), The idea that African homosexuality was a colonial import is a myth, in *theguardian.com*, 8 marzo - <https://www.theguardian.com/commentis-free/2014/mar/08/african-homosexuality-colonial-import-myth> (consultato il 12 gennaio 2021).
- Ginocchietti, M. (2012), La nozione di performatività: un confronto tra Judith Butler e John L. Austin, in *Esercizi Filosofici*, vol. 7, n. 1, pp. 65-77.
- Green-Simms, L. e Azuah, U. (2012), The Video Closet: Nollywood's Gay Themed Movies, in *Transition*, n. 107, pp. 32-49.
- Harrington, C. (2020), What is 'Toxic Masculinity' and Why Does it Matter?', in *Men and Masculinities*, vol. 24, pp. 345-352.
- Hoad, P. (2013), How does Nollywood picture its LGBT community?, in *theguardian.com*, 8 agosto - <https://www.theguardian.com/film/filmblog/2013/aug/01/nollywood-lgbt-community> (consultato il 27 gennaio 2021).
- Jansen, S. e Spijkerboer, Th. (2011), *Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, Amsterdam, COC Nederland e Vrije Universiteit Amsterdam.
- Liboni, L.L. (2018a), Mille baci: rifugiati Lgbti in Italia, fra ostacoli e buone pratiche, in *openmigration.org*, 26 luglio - <https://openmigration.org/analisi/mille-baci-rifugiati-lgbti-in-italia-fra-ostacoli-e-buone-pratiche/> (consultato il 14 Novembre 2020).
- Liboni, L.L. (2018b), Rifugiati Lgbti in Europa: quando il pregiudizio provoca il respingimento, in *openmigration.org*, 1 marzo - <https://openmigration.org/analisi/rifugiati-lgbti-in-europa-quando-il-pregiudizio-provoca-il-respingimento/> (consultato il 21 marzo 2021).
- Liboni, L.L. (2018c), Richiedenti asilo Lgbti nella Ue: esiste una linea comune?, in *openmigration.org*, 4 gennaio, <https://openmigration.org/analisi/richiedenti-asilo-lgbti-nella-ue-esiste-una-linea-comune/> (consultato il 15 novembre 2020).
- Lingiardi, V. (2007), *Citizen Gay: Famiglie, diritti negati, salute mentale*, Milano, Il Saggiatore.
- Luhmann, N. (1977), *Sociologia del diritto*, Bari, Laterza.
- Marella, M.R. (2017), «Queer Eye for Straight Guy». Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer, in *Politica del diritto*, n. 3, pp. 383-414.

- Milton, J. (2020), Man who murdered his Facebook friend while posing as a sex worker claims he can't be gay because he's a plumber, in *pinknews.co.uk*, 17 marzo - <https://www.pinknews.co.uk/2020/03/17/nigeria-murder-facebook-angus-chukwue-buka-nwankwo-nanka/> (consultato il 3 febbraio 2021).
- Monceri, F. (2015), La Corte di giustizia interviene sulle modalità di accertamento dell'orientamento sessuale per l'attribuzione della qualifica di "rifugiato". Una soluzione a metà, in *DPCE Online*, vol. 22, n. 2, pp. 273-279 - <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/186> (consultato il 27 gennaio 2021).
- Notaro, P.C. (2013), 2003-2013: dieci anni di cattivi gay nei film nigeriani, in *ilgrandecolibri.com*, 25 agosto - <https://www.ilgrandecolibri.com/omosessuali-cinema-nigeriano/> (consultato il 27 gennaio 2021).
- Onanuga, P.A. e Alade, B.M. (2020), Ideological Portrayal and Perceptions of Homosexuality, in *Selected Nollywood Movies. Quarterly Review of Film and Video*, vol. 37, n. 6, pp. 598-629 - <https://doi.org/10.1080/10509208.2020.1714324>.
- Pannarale, L. (a cura di) (2014), *Passaggi di frontiera*, Pisa, Pacini - http://www.adir.unifi.it/quaderni/passaggi_di_frontiera.pdf.
- Pittman, F. (1993), *Man Enough: Fathers, Sons, and the Search for Masculinity*, New York, G.P. Putnam's Sons.
- Rigo, E. (2018), La protezione internazionale alla prova del genere: elementi di analisi e problematiche aperte, in *Questione Giustizia*, n. 2, pp.117-128.
- Torrisi, C. (2017), Il doppio stigma dei richiedenti asilo LGBTI, in *openmigration.org*, 31 marzo - <https://openmigration.org/analisi/il-doppio-stigma-dei-rifugiati-lgbti/> (consultato il 15 novembre 2020)
- Tuitt, P. (1996), *False Images. Law's Construction of the Refugee*, London, Pluto Press.
- Woltersdorff, V. (2011), Paradoxes of precarious sexualities, in *Cultural Studies*, vol. 25, pp. 164-182.